

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE («SIS») – QUALIFICAZIONE AI FINI FISCALI E SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI IN *START-UP*/PMI INNOVATIVE

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 661/2021

- ✓ La Società di investimento Semplice («SiS») è stata introdotta nell'ordinamento italiano al fine di incentivare il finanziamento delle PMI non quotate. Si tratta, sotto il profilo civilistico, di un organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso («Sicaf»), che rispetta le condizioni individuate dall'art. 1, co. 1, lett. *i-quater*, del D.Lgs. 58/1998 («TUF»).
- ✓ Sotto il profilo fiscale sono soggetti passivi dell'Ires, tra gli altri, gli organismi di investimento collettivo del risparmio («O.I.C.R»), residenti nel territorio dello Stato (art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986). L'Agenzia, con la risposta in commento, ritiene dunque che non sussistano preclusioni a qualificare ai fini fiscali la SiS come un O.I.C.R. di cui al citato art. 73 laddove la stessa abbia ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di investimento collettivo del risparmio, con conseguente assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia e Consob.
- ✓ L'Agenzia delle Entrate si è inoltre pronunciata sulla possibilità di beneficiare degli incentivi fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di *start-up* e PMI innovative (ex art. 29, D.L. 179/2012 e art. 4, D.L. 3/2015), che consistono per i soggetti Ires in una deduzione dal reddito complessivo pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, anche indirettamente per il tramite di O.I.C.R. (e, pertanto, anche tramite una SiS). In particolare, ha chiarito che, laddove il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore (nel caso degli investimenti in O.I.C.R., la data di sottoscrizione delle quote) non coincida con il periodo d'imposta in cui l'O.I.C.R. può considerarsi «qualificato» (ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in *start-up* o PMI innovative), la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere posticipata a detto secondo periodo d'imposta. Di conseguenza, anche l'*holding period* in capo all'investitore decorre da tale ultima data (e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'O.I.C.R. da parte dell'investitore).

